La S.C. afferma che il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'art.164 bis disp. att. c.p.c. non è suscettibile d'impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo soggetto esclusivamente all'opposizione agli atti esecutivi

Cass. 28/03/2018, nr. 7754

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7754 Anno 2018

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: SCODITTI ENRICO

Data pubblicazione: 28/03/2018

Rilevato che:

Caio propose istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att. cod. proc. civ., in relazione alla procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 649/1996 presso il Tribunale di Latina, in quanto il prezzo base era stato fissato con la sesta vendita a meno del 30% dell'originario valore di stima. Il giudice dell'esecuzione con provvedimento dell'8 agosto 2016 rigettò l'istanza. Osservò il giudice che non ricorrevano i presupposti per l'estinzione anticipata stante il valore residuo dei beni pignorati, che non rendeva allo stato antieconomica la procedura.

Ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Caio sulla base di due motivi e resistono con controricorso Beta s.r.I., quale mandataria di Delta s.p.a., e Alfa s.p.a., in qualità di procuratrice di Gamma s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 164 *bis* disp. att. cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il prezzo base d'asta del sesto esperimento era inferiore al 30% del valore stimato, nonostante l'amplissima pubblicità, e che venendo assorbito il prezzo vile dei beni con ogni probabilità dai costi di procedura, ormai lievitati in modo incontrollabile, i crediti non potrebbero trovare soddisfazione neppure nella misura del 10-15%.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att.cod. proc. civ., 111, comma 6, Cost. e 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il giudice dell'esecuzione non ha fornito una motivazione neppure succinta per la quale ha rigettato l'istanza.

I motivi, da valutare unitariamente, non possono,esaminarsi in quanto, il ricorso è inammissibile. Non ricorre in relazione al provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att.cod. proc. civ. il presupposto del rimedio straordinario per cassazione *ex* art. 111 Cost. sotto il profilo della definitività del provvedimento giurisdizionale (cfr. fra le tante da ultimo Cass. 8 settembre 2017, n. 20954). In relazione al provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo.

La chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell'espropriazione esula dall'estinzione del processo per inattività delle parti che soggiace al reclamo previsto dall'ultimo comma dell'art. 630 cod. proc. civ.. Trattasi di ipotesi estranea all'inattività delle parti e per la quale non vi è espressa previsione di reclamo sulla base della clausola iniziale dell'art. 630, comma 1 ("oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge"). La chiusura anticipata del processo ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att.cod. proc. civ. resta quindi impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. quale rimedio impugnatorio generale avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione. Essendo quindi previsto avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione disponga la chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att.cod. proc. civ. il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, è da escludere che il detto provvedimento abbia il carattere di definitività, che è condizione necessaria per l'esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. (Cass. 28 settembre 2011, n. 19858; 15 luglio 2016, n. 14449).

Un conclusione va affermato che «il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att.cod. proc. non è suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione *ex* art. 111 Cost. essendo soggetto all'opposizione agli atti esecutivi».

Il carattere inedito del principio di diritto avente carattere dirimente costituisce presupposto di compensazione delle spese.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.